

3697/013

Il giudice, sciogliendo la riserva,

rileva l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., non attenendo l'oggetto dell'accertamento a crediti derivanti da mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali.

Oggetto dell'istanza è, infatti, la verifica di un dato di bilancio (la perdita di capitale sociale alla data dell'1.5.2013) di una società non chiamata nel presente procedimento, s.r.l. **A** Holding, la cui perdita del capitale sociale costituisce il presupposto dell'esercizio di voto nell'assemblea della stessa s.r.l. **A** Holding da parte della ricorrente, in forza della clausola n. 8.2.2 di un contratto di pegno stipulato in suo favore da s.r.l. **B**, sulle quote di partecipazione in **A** Holding (pari al 40%).

In estratto, quindi, l'oggetto dell'accertamento, ovvero il dato della perdita del capitale sociale, non rappresenta, né è collegato, ad alcun diritto di credito, venendo in questione il pegno sulle quote sociali e l'esercizio del voto del titolare del pegno.

Sotto altro, e diverso, profilo si rileva che destinatario del ricorso proposto da s.r.l. **C** e s.r.l. **D** è l'oggetto dell'accertamento richiesto è la perdita di capitale sociale della resistente, mentre ciò che è dedotto nella clausola n. 8.2.2. del contratto di pegno a favore della ricorrente è la perdita del capitale sociale da parte di s.r.l. **A** Holding, non convenuta nel presente procedimento.

La ricorrente ha domandato, all'udienza del 13.6.2013, la chiamata in giudizio di s.r.l. **A** Holding e l'esame del bilancio di quest'ultima società, ma la chiamata in giudizio non appare ammissibile, considerato che ne conseguirebbe non l'allargamento del contraddittorio, sull'originario oggetto, ad un soggetto inizialmente non coinvolto, ma un mutamento dell'oggetto stesso dell'indagine, che riguarderebbe il bilancio di s.r.l. **A** Holding anziché di s.r.l. **D**.

E', d'altra parte, irrilevante la circostanza che **A** Holding sia controllata da **D**, trattandosi pur sempre di due soggetti distinti e di bilanci diversi.

Va, infine, considerato che s.r.l. **C** è intervenuta all'assemblea dell'1.5.2013 di s.r.l. **A** Holding, affermando, in tale sede, che si era verificata la perdita del capitale sociale di s.r.l. **A** Holding, ovvero la condizione alla quale l'art. 8.2.2 dell'atto costitutivo di pegno subordina l'esercizio del diritto di voto da parte di s.r.l. **C** nell'assemblea di s.r.l. **A** Holding.

Parte resistente ha dimostrato la proposizione di impugnazione ex art. 2378 c.c., anche da parte della diretta interessata s.r.l. **A** Holding, contro la delibera cui il ricorso per ATP si riferisce, in quanto presa con la partecipazione determinante della attuale ricorrente, in assenza dei presupposti di cui all'art. 8.2.2 dell'atto costitutivo il pegno (doc. II allegato alla memoria difensiva).

L'indagine che qui si vorrebbe estendere al bilancio di s.r.l. **A** Holding e nei confronti della stessa appartiene, pertanto, già alla causa di merito, attualmente pendente a seguito dell'impugnazione ex art. 2378 c.c.

Va, pertanto, rigettata l'istanza di chiamata in giudizio di s.r.l. A Holding e dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Le spese, come liquidate in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota spese, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di chiamata in giudizio proposta dalla ricorrente .

Dichiara inammissibile il ricorso proposto ex art. 696 bis c.p.c. da s.r.l. C
contro s.r.l. D , s.r.l. B , E e F

Condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese processuali, che liquida in complessivi €. 1.900,00 per compenso.

Venezia, 25.6.2013.

Il giudice

Dr. Manuela Farini
Manuela Farini

